



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

Circ. n. 147/24
Prot. n. 7149/24

Torino, 27 novembre 2024

Ai Geometri in indirizzo
LORO SEDI

Oggetto: Agenzia Entrate – consulenza giuridica in tema di superbonus

Si rendono noti agli Iscritti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte, a fronte del seguente quesito posto dal Collegio:

“Vista la legge di bilancio n. 231 [n. 213 n.d.r.] del 30/12/2023, ai commi 86 e 87, che di seguito vengono riportati:

86. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

87. Nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Lo scrivente Collegio, ritenuto necessario definire le eventuali attività da eseguirsi in ottemperanza alla norma e a tutela dei singoli proprietari, chiede che sia chiarito, anche mediante l’illustrazione di casistiche puntuali, come occorra procedere in merito alla variazione della rendita catastale di immobili a seguito di interventi di efficientamento energetico Superbonus 110, come previsto dalla legge di bilancio n. 231 del 30/12/2023 sopra citata.”

In relazione al quesito di cui sopra l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato quanto segue:

“[...omissis...] si ritiene utile segnalare come i commi 86 e 87 dell’art. 1 della Legge 213/2023 riportati nel quesito richiamino le dichiarazioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, già previste in determinate fattispecie, non prevedendo esplicitamente nuovi obblighi dichiarativi afferenti agli interventi che danno diritto al c.d. Superbonus.

Si ritiene dunque che le dichiarazioni di variazione in parola continuino a dover essere presentate secondo le regole già in vigore e indipendentemente dalla normativa sul c.d. Superbonus.”

Cordiali Saluti

Il Segretario
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente
Geom. Luisa Rocchia